

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5203 del 28/09/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta BUDELACCI LUCIANO S.r.l., con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Crocetta n. 3620. Autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5405 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di **Longiano, Via Crocetta n. 3620**. Autorizzazione unica per la gestione del **centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03**.

**IL DIRIGENTE DI ARPAE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con D.G.P. n. 84-25284 del 13.03.2007, successivamente modificata e integrata con D.G.P. n. 519-101595 del 27.10.2009 e D.G.P. n. 150-39732 del 22.04.2014 avente validità fino al 28.02.2017, è stato approvato il progetto di adeguamento e autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione del centro di raccolta sito in Comune di **Longiano, Via Crocetta n. 3620**, di titolarità della ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**;

**Vista** la domanda pervenuta via pec in data 20.02.2017, PGFC n. 2554/17, con cui la ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.** ha chiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Evidenziato** che con la suddetta domanda, la ditta chiede altresì il rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura senza modifiche rispetto all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Longiano con atto n. 69/ind del 23.05.2014;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- nulla osta/parere su impatto acustico;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 2653 del 21.02.2017;

**Dato atto** che con DET. AMB-2017-1033 del 02.03.2017 la validità della suddetta autorizzazione è stata prorogata fino al 30.09.2017, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 5188 del 05.04.2017, con cui il Comune di Longiano esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza nel rispetto delle prescrizioni che i tecnici di Arpae e di Usl riterranno di impartire;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 3626/17, con cui Hera S.p.A. chiede che l'istanza sia integrata con specifica documentazione;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 27.04.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 6810 del 04.05.2017;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa via pec dalla ditta in data 05.06.2017, acquisita ai PGFC n. 8574/17, 8575/17, 8577/17, 8578/17, 8579/17, 8580/17 e in copia cartacea con documentazione acquisita al PGFC n. 9067/16;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 11298 del 26.07.2017 con cui Hera S.p.A. ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in

pubblica fognatura nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nell'allegato C del presente atto;

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC n. 11396 del 28.07.2017, con cui il Comune di Longiano ha trasmesso i seguenti pareri:

- nota prot. Com.le n. 9703 del 28.07.2017: nulla osta agli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nel rispetto del suddetto parere di HERA S.p.A. le cui prescrizioni sono riportate nell'allegato C al presente atto;
- nota prot. Com.le n. 9674 del 27.07.2017: valutazione compatibilità urbanistica da cui risulta quanto segue: “... *L'area su cui insiste l'attività di rottamazione è compatibile con la destinazione urbanistica del PRG vigente che pianifica in Via Crocetta un comparto denominato Scheda PUA 4 Budelacci che prevede una **zona per attività di rottamazione e demolizione D4** per circa 3700 mq. Tale previsione è stata poi recepita nel PUA approvato delibera di G. C. n. 37 del 28.1.2012...*”;
- nota prot. Com.le n. 9706 del 28.07.2017: valutazioni in merito all'autorizzazione all'impatto acustico da cui risulta quanto segue: “*In riferimento alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti con rilascio di autorizzazione unica presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto e si fa propria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa allegata all'istanza, sulla valutazione di impatto acustico, con la quale si attesta l'esclusione della presentazione di documentazione di impatto acustico in quanto l'impresa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento*”.

**Dato atto** che la Conferenza di Servizi nella seduta del 31.07.2017 ha espresso **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, nulla-osta/parere acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto, fatta salva la presentazione delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti sottoscritte dai legali rappresentanti dell'impianto;

**Dato atto** che tale documentazione è stata trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PGFC n. 11670 del 02.08.2017;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** allegati alla relazione tecnica acquisita in formato cartaceo al PGFC n. 9067/17, di seguito elencati a firma della ditta e dei tecnici di seguito indicati:

1. Relazione Tecnica datata 26.05.2017, a firma dell'Ing. G. Mercatali
2. Allegato C “Planimetria antincendio – Rev. 1”, datata 26.05.2017 a firma dell'Ing. G. Mercatali
3. Allegato D - Controllo radiometrico e rischio radiologico a firma dell'E.Q. G. Galassi
4. Allegato E “Planimetria settori e viabilità – Rev. 1”, datata 26.05.2017 a firma dell'Ing. G. Mercatali
5. Allegato F “Valutazione e controllo pavimentazioni”, a firma dell'Ing. G. Mercatali
6. Allegato G “Manuale operativo”
7. Allegato P “Procedura per gas fluorurati ad effetto serra”
8. Allegato Q “Procedura per airbag”

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Acquisiti** al PGFC n. 13348 del 08.09.2017, i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

**Dato atto** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 26.09.2017;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Considerato** che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

**Dato atto**, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 3.000 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria, come precisato dalla ditta nella seduta della Conferenza del 31.07.2017, è pari a 3.586 mq (Superficie reale lotto per rottamazione indicata nell'estratto di mappa catastale allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 9067/17);

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$\S 3.000 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 3.586 \text{ mq} \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 137.580,00$$

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura nonché il nulla-osta/parere sull'impatto acustico;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) **di autorizzare** la ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**, con sede legale e impianto in Comune di Longiano - Via Crocetta n. 3620, alla gestione del **centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B e C al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - parere sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B** e l'**Allegato C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 137.580,00**.
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 agosto 2027**, ed è rinnovabile su

richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;

- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 11) **di fare salvi**:
  - i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, ad Hera S.p.A., al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO A

### GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **BUDELACCI LUCIANO S.r.l.**, sito in Comune di **Longiano - Via Crocetta n. 3620**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. **entro 60 giorni** dal rilascio del presente atto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - un nuovo **allegato 2 alla procedura per il controllo radiometrico** a firma del Dott. Gabriele Galassi che ha utilizzato un estratto di planimetria non in linea con l'ultima planimetria "Planimetria settori e viabilità – Rev. 1", datata 26.05.2017;
  - **allegato O "Elenco attrezzature e dichiarazioni di conformità"** integrato con l'elenco delle attrezzature per l'attività di ossitaglio, elettropompa, kit per la disattivazione degli airbag;
  - **allegato G "Manuale operativo"** integrato con l'effettuazione delle operazioni di riduzione volumetrica mediante attività di ossitaglio, precisazioni in merito all'attività di lavaggio pezzi di ricambio, correzione della dicitura PFU e con le eventuali ulteriori imprecisioni documentali evidenziate nel verbale della seduta della Conferenza del 31.07.2017 trasmesso alla ditta con nota PGFC n. 12394 del 17.08.2017;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	<b>160104*</b> veicoli fuori uso	<b>R13</b>	300 t	<b>3.000 t/a</b>

3. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel manuale di gestione di cui al punto 1 e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria acquisita al PGFC n. 9067/17 "Planimetria settori e viabilità – Rev. 1", datata 26.05.2017;
4. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
5. resta fermo che i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. devono essere trattati ai sensi dell'art. 231 della parte IV del Dlgs.152/06 e s.m.i.;
6. il contenitore per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio **non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
7. le parti di ricambio che riguardano i pneumatici riutilizzabili (dotati di cerchione) devono essere stoccate sempre al coperto e in modo separato da tutte le altre parti di ricambio previste nel settore "C" e sempre detenute al coperto;

8. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
9. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
10. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo
11. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste, mentre lo stoccaggio del materiale assorbente "segatura" deve essere presente nel settore "B";
12. dato atto che il settore di conferimento non è dotato di una sotto-zona deputata ai veicoli incidentati con rischio di percolamento liquidi e servita da sistema di disoleazione in continuo, gli eventuali veicoli incidentati ritirati dalla ditta dovranno essere conferiti direttamente nel settore di trattamento;
13. l'attività di lavaggio dei pezzi di ricambio potrà essere svolta unicamente mediante il solo utilizzo di acqua, senza l'ausilio di detersivi/solventi;
14. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - 14.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
  - 14.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - 14.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - 14.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - 14.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
15. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
  - 15.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
  - 15.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - 15.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - 15.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - 15.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;



- 15.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - 15.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - 15.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - 15.i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
  - 15.j) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
  - 15.k) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
  - 15.l) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - 15.m) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
  - 15.n) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - 15.o) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi;
  - 15.p) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
  - 15.q) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
  - 15.r) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
  - 15.s) la ditta deve eseguire un'adeguata manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
16. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;

17. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
18. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
19. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
20. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
21. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
22. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
23. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
24. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
25. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
26. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
27. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
28. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
29. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A) PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione rilasciata con DGP 84/25284 del 13/03/07 e s.m.i., relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Longiano (FC), Via Crocetta n. 3620.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione la Ditta BUDELACCI LUCIANO srl chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del citato decreto, per l'introduzione di una nuova emissione diffusa proveniente dalla attività di ossitaglio da svolgere occasionalmente per la riduzione volumetrica di pezzi metallici di grosse dimensioni.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 31/07/2017, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*“Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di ossitaglio, la Ditta ha specificato che l'attività viene svolta all'aperto sul piazzale in maniera saltuaria (per un totale di 48 h/anno) mediante stazione mobile di taglio ossiacetilenico costituita da 1 bombola di acetilene e 2 bombole di ossigeno (capacità 50 l cad.), normalmente posizionata in esterno a ridosso del fabbricato ma utilizzabile in tutte le aree di pertinenza dell'impianto. Nel merito si esprime parere favorevole all'istanza con le seguenti prescrizioni:*

- *la ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio con fiamma ossidrica e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;*
- *l'attività di ossitaglio non dovrà essere svolta nell'area di rispetto del serbatoio di gasolio e all'interno dei settori “E” ed “F”, così come individuati nella “Planimetria Settori e Viabilità” (Allegato E della relazione tecnica - Revisione 1 del 26/05/2016);*
- *la barriera vegetale dovrà essere curata e mantenuta integra; eventuali fallanze ripiantate entro il primo periodo utile (primavera o autunno successiva all'evento)”.*

La Conferenza di Servizi nella seduta del 31/07/2017 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 27/04/2017 e del 31/07/2017, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

**B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 17/02/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2016/2554 del 20/02/17, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

### C) EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1) Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dalla attività di ossitaglio di rifiuti metallici (autodemolizione) svolta all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita**:
  - a) la Ditta dovrà comunque operare al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio con fiamma ossidrica e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente;
  - b) l'attività di ossitaglio non dovrà essere svolta nell'area di rispetto del serbatoio di gasolio e all'interno dei settori "E" ed "F", così come individuati nella "Planimetria Settori e Viabilità" (Allegato E della relazione tecnica - Revisione 1 del 26/05/2016);
  - c) la barriera vegetale dovrà essere curata e mantenuta integra; eventuali fallanze ripiantate entro il primo periodo utile (primavera o autunno successiva all'evento).
- 2) La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di ossitaglio **entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera decade ad ogni effetto di legge.
- 3) La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la **data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni**.
- 4) Entro **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

## SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### PREMESSE:

Visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

**Acquisita** al PGFC n. 11298 del 26.07.2017, la nota 73465 del 25.07.2017 con cui Hera S.p.A., vista l’autorizzazione allo scarico atto n. 69/IND prot. 6912 del 23.05.2014, preso atto della dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto autorizzato, tenuto conto della planimetria delle reti fognarie agli atti, Tavola Unica Pianta, Sezioni in data 18.09.2009, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura nel rispetto di specifiche prescrizioni;

**Acquisito** al PGFC n. 11396 del 28.07.2017, il nulla-osta con prescrizioni del Comune di Longiano agli scarichi di acque reflue industriali di prima pioggia in fognatura, comprensivo del relativo parere di Hera prot. n. 73645 del 25.07.2017 di cui sopra;

### DESCRIZIONE

<b>Responsabile dello scarico:</b>	<b>Budelacci Luciano S.r.l.</b>
Indirizzo insediamento da cui ha origine lo scarico	Longiano – Via Crocetta n. 3620
Destinazione d’uso dell’insediamento	Rottamazione
Potenzialità dell’insediamento	600 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Bastia - Via Rubicone destra n. 1950, Savignano sul Rubicone (Fiumicino)

### PRESCRIZIONI

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio pezzi e acque di prima pioggia aree di stoccaggio materiali ferrosi mq 3400.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all’interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);

- **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia e lavaggio pezzi);
- **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvati e piombati da HERA;
- **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati tramite targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei Sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello Stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità Scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**